

REGOLAMENTO

per il conferimento delle supplenze al personale educativo dei nidi d'infanzia, delle scuole dell'infanzia, dei ricreatori e del s.i.s. comunali

Articolo 1 Principi generali

1. Al fine di garantire gli standard qualitativi dei servizi educativi comunali, in caso di posti d'istruttore educativo vacanti ovvero in caso di assenza dell'istruttore educativo titolare, si provvede al conferimento di supplenze ai sensi del presente Regolamento, attingendo dalle graduatorie delle selezioni pubbliche per la copertura di posti di istruttore educativo (nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia, ricreatori e servizio integrativo scolastico) a tempo indeterminato, ove i relativi bandi non lo escludano e, in mancanza o in caso d'insufficienza di queste, dalle apposite graduatorie degli aspiranti a supplenze, secondo l'ordine di graduatoria.

2. In caso di esaurimento delle apposite graduatorie, le supplenze possono essere conferite a coloro che abbiano presentato domanda per lavorare come supplenti nei servizi educativi comunali, purché provvisti dei prescritti titoli. Le domande sono tenute in considerazione secondo l'ordine di presentazione delle stesse per l'anno scolastico di riferimento.

3. Le graduatorie degli aspiranti supplenti di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per altre assunzioni a tempo determinato di personale educativo. Per dette assunzioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente Regolamento.

Articolo 2 Graduatorie di sostegno

1. Nell'attribuzione di supplenze su posti di sostegno, ove si esauriscano le graduatorie degli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione valido per l'insegnamento di sostegno, prima di assegnare i posti stessi ad aspiranti privi del predetto titolo, le relative supplenze sono conferite ad aspiranti inclusi nelle competenti graduatorie, che risultino, comunque, in possesso del titolo di specializzazione, anche se non inseriti nelle graduatorie di sostegno e che abbiano presentato domanda per l'insegnamento di sostegno per l'anno scolastico di riferimento.

Articolo 3 Supplenze annuali

1. Si provvede con supplenze fino al 10 agosto dell'anno scolastico di riferimento per la copertura dei posti di istruttore educativo vacanti e disponibili all'inizio del servizio di nido e scuola dell'infanzia, che rimangono tali per l'intera durata delle attività educative.

2. Si provvede, altresì, con supplenze fino al 10 agosto dell'anno scolastico di riferimento per la copertura dei posti di istruttore educativo non vacanti, di fatto disponibili all'inizio del servizio di nido e scuola dell'infanzia e fino al termine delle attività educative.

3. Si provvede con supplenze fino al termine delle attività educative per la copertura dei posti di istruttore educativo vacanti e disponibili all'inizio del servizio di ricreatorio e del s.i.s., che rimangono tali per l'intera durata delle attività educative stesse.

4. Si provvede, altresì, con supplenze fino al termine delle attività educative per la copertura dei posti di istruttore educativo non vacanti, di fatto disponibili all'inizio del servizio di ricreatorio e del s.i.s. e fino al termine delle attività educative stesse.

5. Le supplenze possono essere conferite anche successivamente all'inizio del servizio, sempreché entro tale data si sia verificata la causa della vacanza o disponibilità del posto.

5 bis Nell'ambito dello stesso servizio educativo, può essere attribuita al medesimo aspirante una supplenza per il completamento dell'orario di lavoro a part-time di più educatori, purché le prestazioni lavorative non debbano essere svolte in contemporaneità e, sommate, non risultino superiori all'orario di lavoro a tempo pieno.

6. La proposta di assunzione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata da inviare almeno quattro giorni prima rispetto alla data di convocazione.

7. La comunicazione concernente la proposta di assunzione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della convocazione per il conferimento della supplenza.

8. I dati essenziali relativi alla supplenza sono pubblicati nel termine di cui al comma 6 mediante affissione all'Albo dell'Area competente e sul sito del Comune (www.retecevica.trieste.it).

9. L'educatore in servizio presso l'Amministrazione comunale per una supplenza prevista dal presente articolo ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettare un'altra supplenza della medesima tipologia presso un altro servizio educativo comunale. In caso di accettazione della supplenza e conseguente risoluzione del rapporto di lavoro non può ottenere altre supplenze per il servizio di provenienza per l'intero anno scolastico cui si riferisce il rapporto di lavoro risolto.

L'educatore in servizio con rapporto di lavoro a part – time, che accetti una supplenza a tempo pieno, può ottenere altre proposte di assunzione a tempo pieno per il servizio di provenienza.

L'educatore in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno, che accetti una supplenza a part – time, può ottenere altre proposte di assunzione a part – time per il servizio di provenienza.

In caso di mancata accettazione della supplenza, l'educatore non è più interpellato per altre proposte di assunzione, per l'anno scolastico di riferimento, per il servizio di cui trattasi.

10. La rinuncia alla proposta di assunzione, l'accettazione condizionata o con riserva e, ove la lettera raccomandata debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire per il servizio di cui trattasi ogni tipologia di supplenza per tutto il periodo cui si riferisce la proposta di assunzione.

11. Gli aspiranti a supplenze convocati possono farsi rappresentare, ai fini dell'accettazione della proposta di assunzione, da persona di propria fiducia munita di delega scritta accompagnata da una copia di un valido documento di identificazione del delegante, e di un valido documento di identificazione del delegato.

12. La mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione o l'abbandono del servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire, per il servizio di cui trattasi, ogni tipologia di supplenza per l'intero anno scolastico di riferimento.

13. Le conseguenze sanzionatorie previste nei commi 10 e 12 non si applicano e vengono revocate se i comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da adeguata documentazione da far pervenire all'ufficio competente.

La sanzione prevista nel comma 10 non si applica nemmeno in caso di rinuncia alla supplenza su posto di sostegno da parte di un educatore non in possesso di specializzazione.

14. L'accettazione della proposta di assunzione è formalizzata con provvedimento del Dirigente o del Responsabile del Servizio, ed è affisso all'Albo dell'Area competente per 15 giorni.

Articolo 3 bis Assunzioni a tempo determinato per supplenze multiple

1. Per garantire una pronta sostituzione del personale educativo assente dal servizio a vario titolo, e non sostituibile ai sensi dell'articolo 3, in ciascun anno scolastico si procede all'assunzione di istruttori educativi asili nido e scuole dell'infanzia fino al 30 giugno e istruttori educativi integrazione scolastica e ricreatori fino al termine dell'attività educativa dell'anno scolastico di riferimento.

2 Il numero di istruttori educativi da assumere, a tempo pieno e/o a tempo parziale, viene definito all'inizio di ciascun anno scolastico dal dirigente di riferimento, sentito il Dirigente dell'Area Risorse Umane e Formazione.

3. Le chiamate sono effettuate dal competente ufficio a mezzo di lettera consegnata a mano o raccomandata inviata almeno 4 giorni prima rispetto la data di convocazione utilizzando le graduatorie di riferimento. La proposta di assunzione non viene indirizzata a chi ha già ottenuto un incarico annuale, ma può essere indirizzata a chi sta svolgendo una supplenza temporanea.

4. La rinuncia ai suddetti incarichi comporta, salvo giustificati motivi suffragati da adeguata documentazione, la collocazione in coda alla graduatoria per l'intero anno scolastico di riferimento.

5. Gli istruttori educativi assunti saranno tenuti a prestare servizio in più strutture secondo il proprio profilo sulla base delle necessità che di volta in volta si verificheranno e che verranno comunicate all'interessato dall'ufficio competente.

Articolo 4 Supplenze temporanee

1. Qualora il personale assunto ai sensi degli articoli 3 e 3 bis risulti insufficiente a garantire il rapporto numerico educatore/bambino definito per ciascun servizio, si provvede con supplenze temporanee a tempo pieno o part - time, su richiesta dei coordinatori pedagogici delle strutture educative e tenuto conto delle effettive esigenze di servizio .

Si provvede con supplenze temporanee anche per il completamento dell'orario di lavoro di personale di ruolo a part time a scadenza di cui all'art. 8 del vigente regolamento per la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo parziale, tenuto sempre conto delle effettive esigenze di servizio.

Nell'ambito dello stesso servizio educativo, può essere attribuita al medesimo aspirante una supplenza per il completamento dell'orario di lavoro a part-time di più educatori, purché le prestazioni lavorative non debbano essere svolte in contemporaneità e, sommate, non risultino superiori all'orario di lavoro a tempo pieno.

2. Nei nidi d'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, non si procede all'attribuzione di supplenza per il primo giorno di assenza degli educatori sempreché risulti rispettato il rapporto educatore - bambini previsto dalla normativa vigente.

3. Nei ricreatori, di norma, si procede all'attribuzione di supplenza solo per le assenze superiori a sei giorni lavorativi e comunque non oltre il 7° giorno lavorativo. Nel servizio integrativo scolastico, si procede all'attribuzione di supplenza fin dal primo giorno di assenza degli educatori, se non risulta possibile sostituire il personale assente in altro modo.

4. Nei nidi d'infanzia, di norma, non si procede all'attribuzione di supplenza per le assenze di educatori con rapporto di lavoro a part-time sempreché risulti rispettato il rapporto educatore - bambini previsto dalla normativa vigente. La supplenza è, in ogni caso, assegnata se il coordinatore pedagogico di riferimento la richiede, evidenziando i motivi della richiesta.

5. Ove al primo periodo di assenza dell'educatore ne segua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo, la supplenza temporanea può essere prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente rapporto lavorativo, sempreché non risulti disponibile altro personale.

6. Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza dell'educatore ne segua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle attività educative si può procedere alla conferma del supplente già in servizio, sempreché non risulti disponibile altro personale ; in tal caso, il nuovo rapporto lavorativo decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle attività medesime.

7. Ove il periodo di assenza dell'educatore comprenda un periodo di sospensione delle attività educative, la supplenza è conferita per l'intero periodo di assenza.

8. L'ufficio competente, consultate le proprie graduatorie, che evidenziano la situazione di occupazione ovvero di inoccupazione degli aspiranti inclusi nelle graduatorie medesime, aggiornata anche sulla base delle notizie comunicate dagli stessi interessati, procede all'interpello e, se del caso, alla convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:

- totalmente inoccupati
- occupati, se ricorra la situazione di cui all'art. 5.

9. L'Ufficio competente interpella gli aspiranti a supplenze e ne riscontra la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante l'utilizzo dei recapiti di telefono cellulare o, in mancanza e in via subordinata, di telefono fisso indicati in via obbligatoria dagli aspiranti.

L'uso del mezzo telefonico, sia fisso che mobile, deve assumere la forma del fonogramma, con l'indicazione del giorno e dell'ora della comunicazione, del nominativo di chi l'effettua e della persona che abbia dato risposta o l'annotazione della mancata risposta.

Di tali comunicazioni va predisposta apposita conservazione agli atti dell'ufficio.

10. Le operazioni di interpello a mezzo telefono si svolgono, di norma, il giorno prima della decorrenza della supplenza stessa, durante la fascia oraria che va dalle ore 9.00 alle ore 12.30 per i nidi e dalle ore 9.30 alle ore 13.00 per le scuole dell'infanzia, i ricreatori e il s.i.s. e proseguono fino a quando la proposta di assunzione, o le proposte, sia accettata.

Nel caso in cui il contatto mediante il recapito di telefono cellulare o telefono fisso non abbia riscontro immediato, si procede all'interpello di un altro aspirante avente titolo alla supplenza.

In caso di mancato riscontro immediato per tre volte, l'aspirante è convocato mediante lettera raccomandata per dare comunicazione della propria disponibilità o meno ad accettare proposte di assunzione. L'aspirante che non si presenti alla data prevista per la convocazione non può conseguire per il servizio di cui trattasi alcuna supplenza per l'intero anno scolastico di riferimento.

11. Nel caso in cui siano proposte, nella stessa giornata, più supplenze, all'aspirante situato nella posizione migliore in graduatoria viene data la possibilità di scegliere la supplenza di maggiore gradimento.

12. La comunicazione concernente la proposta di assunzione deve contenere i dati essenziali relativi alla supplenza e, cioè, la data di inizio, la durata, l'orario di lavoro - se a tempo pieno o a part-time - e deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'eventuale convocazione.

13. La rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma comporta la collocazione in coda alla graduatoria per l'intero anno scolastico di riferimento.

Ai fini dell'applicazione della sanzione, la risposta interlocutoria ad una proposta di supplenza o alla sua proroga o conferma equivale a rinuncia espressa.

14. La mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la collocazione in coda alla graduatoria e la perdita della possibilità di conseguire, per il servizio educativo di cui trattasi, ogni tipologia di supplenza per il periodo cui si riferisce la supplenza conferita.

15. L'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire, per il servizio educativo di cui trattasi, ogni tipologia di supplenza per l'intero anno scolastico di riferimento.

16. Le conseguenze sanzionatorie previste nei commi 13, 14 e 15 non si applicano o vengono revocate ove i comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da adeguata documentazione da far pervenire all'ufficio competente.

Per le supplenze per la copertura di posti di sostegno resisi vacanti o disponibili, per qualsiasi causa, dopo l'inizio del servizio e che rimangono tali per l'intera durata delle attività educative, la sanzione prevista nel comma 13 non si applica nemmeno in caso di rinuncia da parte di un educatore non in possesso di specializzazione.

17. L'accettazione della proposta di assunzione è formalizzata con provvedimento del Dirigente competente o del Responsabile del Servizio, ed è affisso all'Albo dell'Area competente per 15 giorni.

Articolo 5 Rapporti tra servizi educativi comunali

1. L'educatore in servizio presso l'Amministrazione comunale per una supplenza temporanea di cui all'art. 4 ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettare un'altra supplenza presso un altro servizio comunale.

In caso di accettazione della supplenza e conseguente risoluzione del rapporto di lavoro, l'educatore non può ottenere altre proposte di assunzione per il servizio di provenienza per l'intero anno scolastico cui si riferisce il rapporto di lavoro risolto.

L'educatore in servizio con rapporto di lavoro a part - time, che accetti una supplenza a tempo pieno, può ottenere altre proposte di assunzione a tempo pieno per il servizio di provenienza.

L'educatore in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno, che accetti una supplenza a part – time, può ottenere altre proposte di assunzione a part – time per il servizio di provenienza. In caso di mancata accettazione della supplenza o sua proroga o conferma, l'educatore non è più interpellato per proposte di assunzione fino al termine del rapporto di lavoro in essere.

Articolo 6 Durata dei contratti per il conferimento delle supplenze

I. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal Dirigente competente o dal Responsabile del Servizio e dall'educatore interessato, che hanno effetto dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:

- a) per le supplenze fino al termine delle attività educative, il 10 agosto, per i nidi e le scuole dell'infanzia, e il giorno indicato da apposito atto dirigenziale quale termine ultimo delle attività educative, per i ricreatori ed il s.i.s.;
- b) per le supplenze temporanee, l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Articolo 7 Abrogazione

I. Sono integralmente abrogati il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale educativo degli asili nido comunali approvato con deliberazione giuntale n. 1822 dd. 08.06.1990, il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale insegnante delle scuole materne comunali approvato con deliberazione giuntale n. 1821 dd. 08.06.1990, il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale educativo dei Ricreatori e del S.I.S. (Servizio Integrativo Scolastico) del Comune di Trieste approvato con deliberazione giuntale n. 119 dd. 02.08.1993 ed ogni altra previsione regolamentare contrastante con le norme del presente Regolamento.

Articolo 8 Entrata in vigore

- I. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2008/2009.